



CITTÀ DI VILLORBA

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE V – SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

☎ 0422 6178-6179331-332-334 fax 0422 61799

✉ e-mail: mail@comune.villorba.tv.it sito internet: www.comune.villorba.tv.it

Ordinanza Prot. n. 7469

OGGETTO: Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio.

IL VICE SINDACO REGGENTE

Visti gli artt. 11 e 13 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Vista la L.R. 13 agosto 2004, n. 15;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la propria precedente ordinanza sindacale prot. n. 3371 del 02/02/2010 “Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio”;

Visto l'accordo sottoscritto in data 25/09/2006 tra le organizzazioni delle imprese Confesercenti e Confcommercio di Treviso e le Organizzazioni Sindacali provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, alla presenza delle Associazioni dei Consumatori;

Sentite ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. 114/98 con nota prot. n. 5876 del 22.02.2011 le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni da parte delle suddette organizzazioni;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art.30, comma 1, del citato D.lgs. 114/98, di disciplinare con il presente atto anche gli orari delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche per quanto non diversamente disciplinato dal Piano delle Aree Mercatali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27/02/2006 e successive modifiche, e dall'ordinanza n. 2868 del 06/03/2006

ORDINA

di disciplinare come segue gli orari di vendita delle attività commerciali al dettaglio:

Articolo 1

Orari giornalieri

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
2. L'orario prescelto dall'esercente dovrà essere comunicato al Comune almeno cinque giorni prima della sua effettuazione e si intende acconsentito salvo che entro tale periodo il Sindaco, per esigenze di coordinamento degli orari, non concordi un diverso orario.
3. Tale comunicazione non è obbligatoria per gli operatori che aderiscano all'accordo congiunto stipulato tra le associazioni richiamate in premessa e che ad esso si attengono.

Articolo 2

Chiusura infrasettimanale

Nel caso in cui le attività di vendita al dettaglio decidano di osservare la mezza giornata di chiusura settimanale, devono darne comunicazione al Comune almeno 5 giorni prima.

Articolo 3

Informazione al pubblico

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Articolo 4

Chiusure domenicali e festive e relative deroghe

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva.
2. Ai fini dell'individuazione delle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti due zone:
Zona 1, zona industriale comprendente il Parco Commerciale "Willorba" e delimitato da Via Torricelli a sud, Via Nobel a Est, Via Postioma a nord e Via Trieste a ovest;
Zona 2, comprendente il restante territorio comunale.
3. Ai sensi dell'art.11, comma 5 del D.lgs. n.114/98 vengono definite le seguenti otto domeniche e festività di deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, oltre a quelle del mese di dicembre, con esclusione dei giorni 25 (S. Natale) e 26 (S. Stefano):

Zona 1 (Zona industriale)

- Festività dell'Epifania;
- Prima domenica rientrante nel periodo dei saldi invernali;
- Domenica delle Palme;
- Prima domenica rientrante nel periodo dei saldi estivi;
- Prima domenica di novembre;
- Ultime tre domeniche di novembre.

Zona 2 (Restante territorio comunale)

- Festività dell'Epifania;
- Prime due domeniche rientranti nel periodo dei saldi invernali;
- Domenica delle Palme;
- Prima domenica rientrante nel periodo dei saldi estivi
- Terza e ultima domenica di ottobre;
- Penultima domenica di novembre.

4. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire il servizio al pubblico in caso di tre o più festività consecutive, effettuando l'apertura antimeridiana fino alle ore 13.00 nella terza festività. Qualora nell'ambito delle tre giornate festive sia prevista un'apertura facoltativa, questa deve intendersi obbligatoria per il settore alimentare.
5. Viene concessa la possibilità per i concessionari di veicoli di derogare l'obbligo della chiusura domenicale, previa comunicazione al Comune, nelle festività coincidenti con il lancio a livello nazionale di nuovi modelli.
6. Relativamente al commercio su area pubblica, qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno considerato festivo agli effetti civili, il mercato verrà anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga nella medesima giornata, secondo il calendario predisposto entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell'art.8, comma 3 della L.R. 10/2001.

Articolo 5

Esclusioni

Non sono tenute al rispetto dei presenti criteri le seguenti tipologie di attività, elencate all'art. 13, comma primo, del D.Lgs. 114/98: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle

rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

Articolo 6 Sanzioni

1. In caso di violazione dell'art.1 "Orari giornalieri" e dell'art. 3 "Informazioni al pubblico" della presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa da euro 516,64 a euro 3.098,74 ai sensi dell'art.16 della L. 689/81 (D.lgs. 114/98, art. 22)
2. In caso di violazione dell'art. 4 "Chiusure domenicali e festive e relative deroghe" sarà applicata la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 ai sensi ai sensi della L.R. 15/2004, art.40.
3. Dalla seconda violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva, nell'arco dello stesso anno solare, sarà imposta la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 7 giorni ed un massimo di 15 giorni (L.R. 15/2004, art. 40, c. 2).

Articolo 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 9 marzo 2011.

Articolo 8 Disposizioni finali

La presente ordinanza abroga la precedente ordinanza n. 3371 del 02/02/2010.

Ricorsi

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio comunale.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio per 30 giorni, nel sito internet del Comune di Villorba, trasmessa al Comando di Polizia Locale e al Comando Stazione dei Carabinieri.

Villorba, 9 marzo 2011

F.to IL VICE SINDACO REGGENTE
Giacinto Bonan